

**COMITATO CONSULTIVO
SULLA CONDOTTA DEI DEPUTATI
RELAZIONE ANNUALE 2018**

PREMESSA

A norma dell'articolo 7, paragrafo 6, del codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi (allegato I del regolamento del Parlamento europeo, in appresso il "codice di condotta"), il comitato consultivo sulla condotta dei deputati (in appresso il "comitato consultivo") pubblica una relazione annuale sulla sua attività.

La relazione annuale sull'attività del comitato consultivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 è stata approvata dal comitato il 22 gennaio 2019.

Indice

1. Contesto

2. Il comitato consultivo sulla condotta dei deputati

2.1 Composizione

2.2 Presidenza

2.3 Riunioni nel 2018

2.4 Compiti

2.5 Attività svolta durante l'anno

3. Attività legate al codice di condotta

3.1 Presentazione e aggiornamento delle dichiarazioni degli interessi finanziari dei deputati

3.2 Procedura di controllo delle dichiarazioni degli interessi finanziari dei deputati

4. Amministrazione

Sintesi

La presente relazione contempla le attività del comitato consultivo sulla condotta dei deputati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.

Il comitato è stato invitato ad esaminare due casi di possibili violazioni del codice di condotta che interessavano in totale cinque deputati.

Durante l'anno il comitato consultivo ha ricevuto due richieste da parte di deputati che ne chiedevano gli orientamenti in merito all'interpretazione e all'attuazione delle disposizioni del codice di condotta. In entrambe le occasioni, il comitato ha dato il proprio parere a titolo confidenziale ed entro il termine previsto dal codice di condotta.

Il comitato consultivo ha continuato ad applicare i più elevati standard etici e di trasparenza al servizio dei deputati e dell'istituzione, garantendo lo scrupoloso rispetto delle disposizioni del codice di condotta.

Inoltre, il servizio amministrativo competente (l'Unità Amministrazione dei deputati in seno alla DG Presidenza, che presta servizi di segreteria per il comitato consultivo) ha continuato a svolgere un controllo generale di plausibilità su tutte le dichiarazioni degli interessi finanziari presentate dai deputati nel corso dell'anno, conformemente all'articolo 9 delle misure di attuazione del codice di condotta.

Un totale di 23 nuove dichiarazioni sono state presentate da deputati entranti nel corso dell'anno e 110 dichiarazioni sono state aggiornate.

1 Contesto

Il codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi stabilisce i principi guida di condotta e i principali doveri dei deputati nell'esercizio del loro mandato. I deputati agiscono unicamente nel pubblico interesse e non accettano alcun vantaggio finanziario diretto o indiretto o di altro tipo.

A norma dell'articolo 2, lettera c), del codice di condotta, introdotto nel 2017, i deputati non si impegnano a titolo professionale in attività di lobbying remunerate, direttamente connesse al processo decisionale dell'Unione. L'articolo 6 del codice di condotta stabilisce restrizioni riguardo alle circostanze in cui gli ex deputati hanno il diritto di esercitare attività di lobbying o di rappresentanza.

Il codice di condotta fornisce una definizione di "conflitto di interessi" (un interesse personale che potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio delle funzioni del deputato) e stabilisce le misure necessarie per porvi rimedio. Solo se non è in grado di risolvere il conflitto di interessi effettivo o potenziale, il deputato lo riferisce per iscritto al Presidente. Qualora tale conflitto non risulti dalla sua dichiarazione di interessi finanziari, il deputato lo comunica altresì per iscritto od oralmente prima di prendere la parola o prima di votare in relazione a tale questione.

Inoltre, il codice di condotta contiene norme dettagliate relative alla dichiarazione di interessi finanziari. I deputati sono personalmente responsabili della presentazione di tale dichiarazione contenente le informazioni obbligatorie richieste in modo preciso (ad esempio occupazione, attività, appartenenze nei tre anni precedenti l'elezione al Parlamento europeo e al momento attuale, partecipazioni, sostegno ricevuto e rispettiva categoria di reddito). I deputati hanno la facoltà di fornire ulteriori informazioni. La dichiarazione iniziale è prevista entro il termine della prima seduta plenaria successiva alle elezioni europee o entro 30 giorni dall'inizio del suo mandato di deputato al Parlamento europeo nel corso della legislatura. In caso di modifiche, deve essere presentata una dichiarazione rivista entro la fine del mese successivo.

Gli obblighi di comunicazione dei deputati sono stati integrati dalle misure di attuazione del codice di condotta. Ai sensi delle disposizioni di queste ultime, i deputati sono tenuti a dichiarare prontamente la loro partecipazione ad eventi organizzati da persone od organizzazioni esterne alla delegazione ufficiale del PE, se le loro spese di viaggio, alloggio e/o soggiorno sono state pagate o rimborsate da altri (ad eccezione di talune categorie: istituzioni UE, autorità degli Stati membri, organizzazioni internazionali, partiti politici, ecc.).

I deputati sono tenuti a notificare al Presidente e a consegnare tutti i doni ricevuti allorché rappresentano il Parlamento in veste ufficiale. Inoltre, nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati si astengono dall'accettare doni di valore approssimativo superiore a 150 EUR.

Tali dichiarazioni e il registro dei doni ufficiali sono direttamente accessibili sul sito web pubblico del Parlamento.

Tutti questi obblighi di comunicazione rispecchiano il forte impegno del Parlamento a favore della trasparenza e dell'etica. Il codice di condotta prevede inoltre un meccanismo di monitoraggio e applicazione delle sue disposizioni.

Su richiesta del Presidente del Parlamento europeo, il comitato consultivo esamina ogni presunta violazione del codice di condotta e il Presidente del Parlamento europeo può adottare una decisione che stabilisce una sanzione.

2 IL COMITATO CONSULTIVO SULLA CONDOTTA DEI DEPUTATI

2.1 Composizione

Il comitato consultivo è stato istituito dall'articolo 7, paragrafo 1, del codice di condotta.

A norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del codice di condotta, all'inizio del suo mandato, il Presidente designa cinque membri permanenti tra i membri della commissione per gli affari costituzionali e della commissione giuridica, tenendo conto della loro esperienza e dell'equilibrio politico.

I membri permanenti che compongono il comitato consultivo, designati dal Presidente il 5 aprile 2017, sono i seguenti:

- Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polonia);
- Mady DELVAUX (S&D, Lussemburgo);
- Sajjad KARIM (ECR, Regno Unito);
- Jean-Marie CAVADA (ALDE, Francia);
- Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Repubblica ceca).

All'inizio del suo mandato, il Presidente designa inoltre un membro di riserva per ciascun gruppo politico non rappresentato tra i membri permanenti del comitato consultivo.

Si tratta di:

- Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finlandia);
- Laura FERRARA (EFDD, Italia);
- Gerolf ANNEMANS (ENL, Belgio).

2.2 Presidenza

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del codice di condotta, la presidenza del comitato consultivo è esercitata a turno da ciascuno dei suoi membri per un semestre. L'articolo 3 del regolamento del comitato precisa inoltre che, in linea di principio, il turno segue, in ordine decrescente, le dimensioni dei gruppi politici cui appartengono i membri del comitato.

Nel corso del 2018, i seguenti membri del comitato consultivo hanno ricoperto la carica di presidente: L'on. DELVAUX fino a marzo, l'on. KARIM da aprile a settembre e l'on. CAVADA a partire da ottobre. Il mandato di quest'ultimo scadrà a marzo 2019.

2.3 Riunioni nel 2018

Nel 2018 il comitato consultivo si è riunito cinque volte.

Calendario delle riunioni del comitato consultivo nel 2018

Martedì 23 gennaio¹
Martedì 20 febbraio²
Martedì 27 marzo³
Martedì 24 aprile⁴
Martedì 15 maggio⁵
Martedì 19 giugno⁶
Martedì 10 luglio⁷
Martedì 25 settembre⁸
Martedì 16 ottobre⁹
Martedì 20 novembre
Martedì 4 dicembre

2.4 Compiti

Il comitato consultivo:

- fornisce orientamenti ai deputati in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del codice di condotta.

In conformità con l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del codice di condotta, il comitato consultivo fornisce orientamenti a titolo confidenziale ed entro 30 giorni di calendario. Il deputato che li chiede ha poi diritto di fare riferimento a detti orientamenti.

- valuta le presunte violazioni del codice di condotta e consiglia il Presidente circa le possibili misure da adottare.

Tale valutazione si effettua su richiesta del Presidente a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, e dell'articolo 8 del codice di condotta.

¹ Per motivi organizzativi, la riunione è stata rinviata al 24 gennaio.

² La riunione è stata annullata.

³ La riunione è stata annullata.

⁴ Per motivi organizzativi, la riunione è stata rinviata al 25 aprile.

⁵ La riunione è stata annullata.

⁶ Per motivi organizzativi, la riunione è stata rinviata al 21 giugno.

⁷ La riunione è stata annullata.

⁸ La riunione è stata annullata.

⁹ La riunione è stata annullata.

Qualora vi sia motivo di ritenere che un deputato possa avere violato il codice di condotta il Presidente – tranne in casi manifestamente vessatori – sottopone la questione al comitato consultivo. Il comitato consultivo esamina quindi le circostanze della presunta violazione e può sentire il deputato in questione. Il Comitato avanza una raccomandazione al Presidente in merito a un'eventuale decisione.

Se, tenuto conto della raccomandazione del comitato consultivo, constatata che il deputato in questione ha effettivamente violato il codice di condotta, il Presidente adotta una decisione motivata che stabilisce una sanzione ai sensi dell'articolo 166 del regolamento.

2.5 Attività svolta durante l'anno

2.5.1 Possibili violazioni del codice di condotta

Nel corso del 2018, il Presidente ha deferito al comitato consultivo due questioni concernenti possibili violazioni del codice di condotta che interessavano in totale cinque deputati.

Il primo di questi deferimenti riguardava un deputato che si era recato in un paese terzo e che aveva omesso di presentare entro il termine previsto dal codice di condotta una dichiarazione di partecipazione sulla base di un invito ad eventi organizzati da terzi. Tale dichiarazione era richiesta a norma dell'articolo 6 delle misure di attuazione del codice di condotta, poiché le spese di viaggio e alloggio erano state rimborsate dalle autorità di un paese terzo. Il deputato interessato non ha reagito a due lettere del Presidente e ha unicamente presentato, dopo un periodo eccezionalmente lungo, la dichiarazione richiesta in risposta a una terza lettera del presidente in carica del comitato consultivo. Il deputato non ha fornito ulteriori chiarimenti al comitato. Il comitato consultivo ha raccomandato al Presidente di constatare che la mancata presentazione, da parte del deputato interessato, di una dichiarazione di partecipazione entro il termine di cui all'articolo 8 delle misure di attuazione costituiva una violazione del codice di condotta.

Infine, il Presidente ha deferito al comitato consultivo un caso riguardante il mancato rispetto da parte di quattro deputati degli obblighi di comunicazione in materia di appartenenza non retribuita. Il Comitato valuterà la questione solo nel 2019.

2.5.2 Orientamenti in merito all'interpretazione e all'applicazione del codice di condotta

Nel 2018, il comitato consultivo ha ricevuto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, due richieste formali di orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione del codice di condotta.

Nel primo caso, il deputato in questione ha chiesto orientamenti su un potenziale conflitto di interessi derivante dalle attuali posizioni nel PE ricoperte da un familiare e da una recente domanda di lavoro da questi presentata. Il comitato consultivo ha sottolineato che spetta in primo luogo ai deputati valutare l'esistenza di un interesse personale e se esso possa influire sulle loro prestazioni di deputato al Parlamento europeo e che ogni conflitto di interessi

esistente deve essere immediatamente affrontato dal deputato rispettando i principi e le disposizioni del codice di condotta. Il comitato consultivo ha inoltre osservato che, qualora non possa essere risolto, il conflitto dovrebbe essere manifestato nella dichiarazione degli interessi finanziari del deputato. Il comitato consultivo ha ricordato che i deputati hanno sempre la possibilità di indicare eventuali informazioni supplementari che ritengano necessarie nella sezione (I) della loro dichiarazione.

Il secondo caso riguardava una richiesta di orientamenti in merito a un potenziale conflitto di interessi derivante dalle attuali posizioni nel PE e dall'accettazione di una carica elettiva non retribuita in qualità di presidente di un'organizzazione senza scopo di lucro finalizzata a promuovere la cooperazione degli imprenditori con un determinato paese terzo. In questo caso, il comitato consultivo ha preso atto delle norme applicabili e ha raccomandato al deputato di rifiutare la posizione offerta dall'organizzazione o di rinunciare alla carica di membro della delegazione che copre le relazioni con il paese interessato.

Inoltre, nel corso dell'anno la Segreteria, sulla base della sua prassi consolidata, ha continuato a rispondere alle richieste presentate da deputati o dai loro assistenti parlamentari, al fine di aiutarli ad applicare correttamente le disposizioni del codice e le relative misure di attuazione.

2.5.3 Esame dell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del codice di condotta

Su richiesta del Presidente, il comitato consultivo ha inoltre esaminato se i principi generali di condotta possano essere applicati alle attività connesse a paesi terzi, effettuate da raggruppamenti non ufficiali o da singoli deputati, che si svolgono nei locali del Parlamento o all'estero, in particolare quando si spostano su invito di autorità straniere e che interferiscono con l'attività delle commissioni o delle delegazioni interparlamentari del Parlamento.

Il comitato consultivo è giunto alle seguenti conclusioni:

Ogni deputato deve ispirarsi a principi di condotta disinteressata, integrità, trasparenza, diligenza, onestà e tutela del buon nome del Parlamento europeo nelle attività relative a paesi terzi che si effettuano nell'esercizio delle sue funzioni di deputato. Tuttavia, occorrerebbe valutare su base puntuale se il comportamento del deputato, pur interferendo con il lavoro del Parlamento, e in particolare delle sue delegazioni interparlamentari, abbia messo a repentaglio la reputazione del Parlamento e/o non abbia rispettato qualche altro principio generale di condotta.

In tale contesto, il comitato ha sottolineato che, con le deroghe di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 delle misure di attuazione del codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi, i deputati hanno l'obbligo di rendere conto della loro partecipazione a qualsiasi evento organizzato da terzi, qualora le loro spese di viaggio, alloggio e/o soggiorno siano coperte, in tutto o in parte, da terzi.

2.5.4 Migliori pratiche

I membri del comitato consultivo hanno avuto l'opportunità di scambiare opinioni con Ariane Mignolet, Commissario per l'etica dell'Assemblea nazionale del Québec.

3 ATTIVITÀ LEGATE AL CODICE DI CONDOTTA

3.1 Presentazione e aggiornamento delle dichiarazioni degli interessi finanziari dei deputati

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del codice di condotta, il neodeputato che inizi il suo mandato al Parlamento nel corso della legislatura è tenuto personalmente a presentare una dichiarazione dettagliata dei propri interessi finanziari entro 30 giorni dall'inizio del mandato. Nel 2018, 21 dei 23 deputati entranti hanno trasmesso le rispettive dichiarazioni di interessi finanziari entro tale termine.

Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 1, prevede che il deputato dichiari qualunque modifica che influisca sulla sua dichiarazione entro la fine del mese successivo al momento in cui si è verificata la modifica. In forza di tale obbligo, nel corso dell'anno sono state presentate al Presidente 110 dichiarazioni aggiornate.

Entro la fine di gennaio 2018, tutti i deputati avevano ripresentato la loro dichiarazione di interessi finanziari, anche in assenza di modifiche, utilizzando un modulo di dichiarazione rivista, approvato dall'Ufficio di presidenza in seguito alla revisione del regolamento. La questione è stata seguita da vicino dal comitato consultivo, soprattutto perché le dichiarazioni di interessi finanziari dei deputati che non avevano presentato la loro versione rivista entro il 16 luglio 2017 non erano ormai più valide. Considerata l'importanza del problema, il comitato consultivo ha portato periodicamente la questione all'attenzione del Presidente fino alla completa normalizzazione della situazione, raccomandandogli nel contempo di prendere in considerazione le misure che potrebbero essere adottate nei confronti dei deputati interessati.

3.2 Procedura di controllo delle dichiarazioni degli interessi finanziari dei deputati

L'articolo 9 delle misure di attuazione del codice di condotta stabilisce le norme di una procedura di controllo che deve essere applicata dal servizio competente per quanto riguarda le dichiarazioni degli interessi finanziari dei deputati.

A norma dell'articolo 4 del codice di condotta, i deputati trasmettono al Presidente sotto la propria responsabilità una dichiarazione contenente informazioni fornite in modo preciso. Tuttavia, qualora vi sia motivo di ritenere che una dichiarazione contenga informazioni manifestamente erranee, inattendibili, illeggibili o incomprensibili, l'unità Amministrazione dei deputati presso la DG Presidenza, a nome del Presidente, procede a un controllo di plausibilità generale a fini di chiarificazione. Il deputato interessato dispone di un ragionevole lasso di tempo per rispondere. Nel caso in cui i chiarimenti forniti siano considerati insufficienti e quindi il controllo non risolva la questione, il Presidente decide in merito alla procedura da seguire.

Nel corso dell'anno, la procedura di controllo si applica altresì alle nuove dichiarazioni di deputati entranti che assumono il mandato parlamentare nel corso della legislatura e alle versioni modificate delle dichiarazioni esistenti.

4 Amministrazione

L'Unità Amministrazione dei deputati facente capo alla DG Presidenza funge da segreteria del comitato consultivo ed è stata designata dal Segretario generale in quanto servizio competente ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 9 delle misure di attuazione del codice di condotta. Essa può essere contattata al seguente indirizzo:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Parlamento europeo
Segreteria del comitato consultivo sulla condotta dei deputati
60, rue Wiertz
PHS 07B022
B-1047 Bruxelles
Belgio